



LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ

Schede riassuntive delle proposte di modifica

INDICE

Schede riassuntive delle proposte di modifica

CAPO V – SOCIETÀ PER AZIONI.....	1
SEZIONE I – Disposizioni generali	1
SEZIONE III – Dei promotori e dei soci fondatori	4
SEZIONE III – <i>bis</i> – Dei patti parasociali	5
SEZIONE IV – Dei conferimenti	6
SEZIONE V – Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.....	7
SEZIONE VI – Dell’assemblea.....	9
SEZIONE VI - bis – Dell’amministrazione e del controllo	12
§ 2 Degli amministratori.....	12
§ 3 Del collegio sindacale	13
§ 5 Del sistema dualistico	14
§ 6 Del sistema monistico.....	15
SEZIONE VII – Delle obbligazioni.....	16
SEZIONE IX – Del bilancio.....	17
SEZIONE X – Delle modificazioni dello statuto.....	18
SEZIONE XI – Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.....	21
CAPO VII – DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	23
SEZIONE II – Dei conferimenti e delle quote	23
SEZIONE III – Dell’amministrazione della società e dei controlli	25
SEZIONE IV – Delle decisioni dei soci	27
CAPO VIII – SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	29
CAPO IX – DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ	31
CAPO X – DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE	33
SEZIONE I – Della trasformazione	33
SEZIONE II – Della fusione delle società	35
SEZIONE III – Della scissione delle società.....	38
TITOLO VI – DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE	39

SEZIONE I – Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente	39
SEZIONE III – Delle quote e delle azioni	40
SEZIONE IV – Degli organi sociali.....	42
SEZIONE V – Delle modificazioni dell'atto costitutivo.....	43

SEZIONE I – Disposizioni generali

Nell'art. 2325 – bis: la definizione delle società “aperte” risulta di portata incerta: a parte le società quotate, quando può dirsi che le azioni sono “diffuse fra il pubblico in misura rilevante”? Non sembra che la soluzione possa trarsi dall'art. 116 del t.u.i.f. e poi dal relativo regolamento Consob: apparirebbe davvero incongruo che una norma così fondamentale del codice civile dovesse interpretarsi sulla base di un regolamento Consob previsto da leggi speciali al solo fine di imporre adempimenti informativi.

Occorre chiarire il rapporto tra la nuova disciplina per le s.p.a. e le leggi speciali, specialmente in quanto queste non tengono conto dei modelli amministrativi oggi adottabili dalle s.p.a. non quotate e in quanto non risulta sufficiente la concisa regola dettata al proposito dalle regole transitorie.

Essendo la diffusione dell'azionariato un dato variabile, non è concepibile che la circolazione delle partecipazioni, modificando il numero degli azionisti, porti a mutare imprevedibilmente regole obiettive relative a clausole statutarie, procedimenti deliberativi, tutela della minoranza, controlli, ecc.; meglio sarebbe ancorare la distinzione tra società “aperte” e “chiuse” al numero delle azioni emesse (ad es. superiore a 1000) che è indubbiamente un indice della potenziale diffusione della compagine sociale.

Testo proposto: Art. 2325 bis. Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: *Ai fini dell'applicazione del presente capo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o che abbiano emesso almeno 1000 azioni. Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.*

(Adeguamento del t.u.i.f. ai nuovi modelli organizzativi della società per azioni)

Nell'art. 2327: il modesto innalzamento del capitale minimo da 100 a 120 mila euro darà luogo a costose procedure di adeguamento senza una valida giustificazione economica o di politica legislativa sottostante. Sarebbe stata preferibile una scelta più decisa: o innalzare il minimo legale mutandone davvero l'ordine di grandezza; oppure lasciarlo a 100.000 euro.

Testo proposto (A): Art. 2327. Ammontare minimo del capitale: *La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 100 mila euro.*

Testo proposto (B): Art. 2327. Ammontare minimo del capitale: *La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a 200 mila euro.*

Nell'art. 2328, ultimo comma: quanto alla prevalenza interpretativa, in caso di discordanze, delle disposizioni dello statuto sull'atto costitutivo, avrebbe dovuto adottarsi un criterio opposto, visto che l'atto costitutivo è documento necessario, e lo statuto eventuale, quindi si direbbe meno importante. Occorre poi far riferimento più propriamente alla “clausole”, e non alle “norme” di atto costitutivo e statuto, posto che il primo detta esclusivamente, o quasi, dei “dati” (a quanto ammonti il capitale; dove sia la sede; etc.) che concretizzano le norme legali; e non invece delle “norme” in senso tecnico.

Testo proposto: Art. 2328 Atto costitutivo. [...] – terzo comma: *Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le prime.*

Nell'art. 2330, comma 2: posto che i soci e gli amministratori hanno facoltà di provvedere autonomamente all'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, quando non lo faccia il notaio, sarebbe opportuno prevedere

quantomeno che la responsabilità del notaio ex art. 138 – bis consegua al rogito, e non al deposito dell'atto; oppure all'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, a prescindere da chi la realizzi.

Testo proposto: Art. 2330. Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società. [...] – secondo comma: *Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, ferma la responsabilità del notaio prevista dall'art. 138-bis della legge notarile.*

Nell'art. 2331, comma 2 e 3: nella misura in cui la tutela del terzo che tratta con la società non iscritta eccede quella del terzo che tratta con la società regolarmente iscritta (responsabilità anche della società) la norma meriterebbe forse di essere riconsiderata.

Testo proposto: Art. 2331. Effetti dell'iscrizione. [...] – secondo e terzo comma: *Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione*
Avvenuta l'iscrizione, la società che abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, ne assume responsabilità esclusiva.

Nell'art. 2332: occorre prevedere espressamente la possibilità di pervenire allo scioglimento della società ogniqualvolta l'atto costitutivo sia gravemente difforme dal modello legale o esibisca, rispetto a quest'ultimo, gravi lacune; ciò eventualmente considerando inerte l'assemblea che non provvedesse a regolarizzare un atto costitutivo innegabilmente *contra legem*.

Sarebbe opportuno non lasciare senza disciplina l'importante capitolo dell'invalidità delle singole partecipazioni.

Quanto alla "sanatoria" della nullità, sarebbe il caso, di precisare che l'eliminazione delle cause di nullità avviene sempre attraverso una modificazione di quest'ultimo, posto che tutte le cause di nullità previste risultano localizzate nello statuto.

L'art. 2332 dovrebbe allora essere riformulato nel modo qui di seguito descritto; e poi seguito dai due articoli anch'essi qui di seguito indicati.

Testo proposto: Art. 2332. Nullità della società: *Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:*

- 1) *mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;*
- 2) *illiceità dell'oggetto sociale;*
- 3) *mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.*

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Testo proposto: Art. 2332 – bis. Vizi dell'atto costitutivo: *Quando l'atto costitutivo risulti in contrasto con le disposizioni del presente capo, gli amministratori, e in caso di loro inerzia il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza, devono convocare l'assemblea perché questa elimini il contrasto mediante modificazione dell'atto costitutivo. Se l'assemblea non provvede alla modificazione dell'atto costitutivo, si applica l'art. 2484, comma 1, n. 3.*

Testo proposto: Art. 2332-ter. Invalidità della singola partecipazione: *Se la sottoscrizione di un socio è stata determinata da un vizio del consenso o da incapacità, essa è annullabile ai sensi degli articoli 1425 e seguenti.*
In caso di annullamento della partecipazione, essa si intende sottoscritta dai soci che erano a conoscenza della sua causa dell'invalidità; altrimenti il socio ha diritto di recesso.

SEZIONE III – Dei promotori e dei soci fondatori

Nell' art. 2341: la riformulazione dell'art. 2341 sembra far venire meno il limite ai benefici che possono essere riservati ai soci fondatori. Se il legislatore delegato intendeva liberalizzare la previsione di ulteriori benefici a favore dei soci fondatori sarebbe stato più opportuno disporlo chiaramente.

Testo proposto: Art. 2341. Soci fondatori: *I soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo non possono stipulare benefici a proprio vantaggio per un periodo superiore a cinque anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.*

SEZIONE III – bis – Dei patti parasociali

Nell'art. 2341 – bis, comma 1: quanto alla disciplina della durata massima dei patti parasociali, limitata a quelli diretti a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, la disposizione che fa salve le clausole di accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni e servizi sembra introdurre un rischio di facile elusione della regola.

Testo proposto: Art. 2341 bis. Patti parasociali: *I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:*

a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di quelle delle loro controllanti;

c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.

~~*Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle clausole accessorie di accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.*~~

Nell'art. 2341 – ter, comma 1: non è chiaro se la disciplina della pubblicità dei patti e le relative sanzioni si applichino a tutti i patti parasociali, intesi in senso ampio, ovvero soltanto a quelli previsti dalla norma in commento.

Sembrerebbe ragionevole che la norma sulla pubblicità si applicasse a tutti i sindacati azionari e non solo a quelli “di stabilizzazione”. In questo caso non sarebbe comunque chiaro se debbano considerarsi come patti parasociali ai fini della regola di pubblicità quelli di cui alle clausole accessorie degli accordi di collaborazione.

Non è chiaro se l'art. 122 del t.u.i.f., più dettagliato, continua ad applicarsi alle società quotate e a quelle che le controllano, oppure debba ritenersi sostituito dall'art. 2341 – ter che fa espresso riferimento alle “società che fanno ricorso al mercato di rischio”, comprendenti le “società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati”.

Testo proposto: Art. 2341-ter. Pubblicità dei patti parasociali: *Salva l'applicazione dell'articolo 122 del testo unico sull'intermediazione finanziaria, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio tutti patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.*

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.

SEZIONE IV – Dei conferimenti

Nell'art. 2342, ultimo comma: sostituire l'ultimo comma (divieto di conferire opere e servizi) con il seguente: "non può essere attribuito ai conferimenti d'opera e servizi un valore da iscrivere nell'attivo del bilancio".

Testo proposto: Art. 2342 Conferimenti. [...] – quinto comma: *Non può essere attribuito ai conferimenti d'opera e servizi un valore da iscrivere nell'attivo del bilancio.*

Nell'art. 2343: ripristinare la disposizione per cui l'esperto attesta che i conferimenti non sono stati sopravvalutati.

In particolare si dovrebbe attestare che il valore del conferimento non è inferiore a quello che è attribuito ad esso nell'atto costitutivo (è infatti quello il valore da iscrivere all'attivo a "copertura" del capitale e del sovrapprezzo).

Per il controllo della stima, è opportuno ripristinare la competenza, concorrente con quella degli amministratori, dell'organo di controllo interno e del revisore contabile.

Testo proposto: Art. 2343. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti: *Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore dei beni non è inferiore a quello ad esso attribuito nell'atto costitutivo. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.*

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori e i soggetti incaricati del controllo contabile, devono, nel termine di centottanta giorni dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

SEZIONE V – Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi

Nell'art. 2346, comma 6: escludere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi a fronte dell'apporto di opere o servizi; resta ferma la possibilità di emettere azioni a fronte di tali apporti, ancorché non iscrivibili all'attivo. Conseguentemente destinare tali "ibridi" al mercato del capitale riservandone l'emissione alle società "aperte".

Testo proposto: Art. 2346. Emissione delle azioni. [...] – sesto comma: *Resta salva la possibilità che le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio emettano strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti di partecipazione, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.*

Nell'art. 2351: prevedere che ai fini del computo del limite della metà del capitale sociale, si computino insieme alle azioni a voto limitato o senza diritto di voto anche gli strumenti finanziari partecipativi di cui agli artt. 2346 comma 6 e 2349 comma 2.

Testo proposto: Art. 2351. Diritto di voto: *Ogni azione attribuisce il diritto di voto.*

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni e degli strumenti finanziari partecipativi di cui agli articoli 2346, sesto comma e 2349, secondo comma, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. [...]

Nell'art. 2352: prevedere che, in caso di sottoscrizione delle nuove azioni da parte del socio, si estenda ad esse l'usufrutto, salva la corresponsione da parte dell'usufruttuario dell'interesse sulle somme versate. Prevedere che, in caso di alienazione del diritto di opzione, i proventi debbano essere reinvestiti ex art. 1000 comma 2 c.c.

Testo proposto: Art. 2352. Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni. [...] – secondo comma: *Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Su di esse si estende l'usufrutto. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. I proventi dell'alienazione sono investiti ai sensi dell'articolo 1000 secondo comma. [...]*

Nell'art. 2354, terzo comma, n. 3: eliminare l'indicazione del capitale sociale dalle azioni senza valore nominale.

Testo proposto: Art. 2354 Titoli azionari. [...] – terzo comma: *I titoli azionari devono indicare:*

- 1) la denominazione e la sede della società;*
- 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;*
- 3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse.*
- 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;*
- 5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.[...]*

Nell'art. 2355 bis: escludere limiti alla circolazione delle azioni nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.

Testo proposto: Art. 2355-bis Limiti alla circolazione delle azioni: *Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società, vietarne il trasferimento.[...]*

Nell'art. 2357 ter: sopprimere la possibilità di esercitare il diritto di opzione sulle proprie azioni, contrastante col divieto di sottoscrizione di azioni proprie, consentendone invece l'alienazione.

Testo proposto: Art. 2357 ter. Disciplina delle proprie azioni. [...] – **secondo comma:** *Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'**alienazione dei diritti** di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.[...]*

Nell'art. 2359 bis comma 2: prevedere che l'acquisto sia autorizzato dall'assemblea **della controllante** a norma del secondo comma dell'art. 2357.

Testo proposto: Art. 2359-bis Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate. [...] – **secondo comma:** *L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea della controllante a norma del secondo comma dell'articolo 2357.[...]*

SEZIONE VI – Dell'assemblea

Nell'art 2366: per la regolare costituzione della c.d. assemblea "totalitaria" sia necessaria la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci e non già della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Testo proposto: Art. 2366. Formalità per la convocazione. [...] – quarto comma: *In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la totalità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.*

Nell'art. 2367: prevedere l'obbligo di integrare su richiesta delle minoranze l'ordine del giorno dell'assemblea già convocata o da convocare per la riunione annuale.

Testo proposto: Art. 2367. Convocazione su richiesta dei soci. [...] – terzo comma: *Gli amministratori o il consiglio di sorveglianza devono inserire nuove proposte di delibera all'ordine del giorno dell'assemblea da loro deciso, quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto.*

Nell'art. 2369: considerare se esistono altre delibere, oltre a quella di approvazione del bilancio, per le quali può essere esclusa la possibilità che lo statuto chieda maggioranze più elevate. Per esempio la nomina e la revoca degli organi sociali.

Testo proposto: Art. 2369. Seconda convocazione e convocazioni successive. [...] – quarto comma: *[...] e la nomina e revoca degli organi sociali. Sono fatte salve le prescrizioni statutarie dirette ad assicurare la rappresentanza delle minoranze [...].*

Nell'art 2370: occorre chiarire se la norma riguardi solo i portatori di azioni strutturalmente prive del diritto di voto (azioni senza diritto di voto, azioni di godimento, laddove lo statuto lo escluda, azioni a voto limitato, ecc., ecc.), o anche gli azionisti il cui diritto di voto è temporaneamente paralizzato o sospeso (ad es., socio moroso). È inoltre necessario prevedere espressamente la limitazione del diritto d'intervento in assemblea ai soli azionisti con diritto di voto.

Testo proposto: Art. 2370. Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto – primo comma: *Possono intervenire in assemblea solo gli azionisti cui spetta il diritto di voto nelle deliberazioni all'ordine del giorno.*

Nell'art. 2372: si chiarisca chi deve essere considerato "collaboratore". Se, attraverso una interpretazione ampia, si debba intendere chiunque opera su incarico dell'ente.

Testo proposto: Art. 2372. Rappresentanza nell'assemblea. [...] – quarto comma: *Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questo può soltanto delegare un proprio dipendente ~~o collaboratore~~.*

Nell'art. 2375: la disposizione legittima la redazione non contestuale del verbale.

Nell'art. 2376: prevedere l'istituzione di assemblee di categoria per gli strumenti finanziari partecipativi.

Testo proposto: Art. 2376. Assemblee speciali: *Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari partecipativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.[...]*

Nell'art. 2377: la norma andrebbe coordinata meglio con l'art 2388, in cui, trattandosi dell'impugnazione delle delibere consiliari, si parla di collegio sindacale nel suo insieme e non di sindaci. La legittimazione ad impugnare va riconosciuta a ciascuno dei componenti degli organi sociali.

Quanto al diritto al risarcimento, esso dovrebbe essere riconosciuto a tutti i soci danneggiati dalle deliberazioni invalide, indipendentemente dalla legittimazione all'impugnazione.

Quanto alla decadenza per l'azione di risarcimento, prevedere il termine generale.

Quanto al danno risarcibile, eliminare l'avverbio "direttamente" derivato, fonte solo di ambiguità.

Testo proposto: Art. 2377. Annullabilità delle deliberazioni [...] – terzo comma: *Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente derivato dalla non conformità della deliberazione alla legge o all'atto costitutivo.*

Testo proposto: Art. 2377. Annullabilità delle deliberazioni [...] – quinto comma: *L'impugnazione e la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione o, se soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro tre mesi dalla data di questo.*

Nell'art. 2379: occorre tuttavia chiarire se la rilevanza d'ufficio della nullità da parte del giudice soggiaccia agli stessi termini di decadenza, distinguendo tra nullità relativa alla formazione della deliberazione e nullità dell'oggetto.

La disposizione sulla sanatoria del vizio di mancanza del verbale è in contraddizione con l'art. 2375, il quale esige che il verbale sia redatto "senza ritardo", dato che consente la sua redazione "prima dell'assemblea successiva". Il che vuol dire consentire, di fatto, il rinvio, senza conseguenze, della verbalizzazione.

Testo proposto: Art. 2379. Nullità delle deliberazioni. – primo e secondo comma: *Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea o di mancanza del verbale, la nullità della deliberazione può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione, né a deposito.*

Può essere fatta valere senza limiti di tempo e può essere rilevata d'ufficio la nullità in caso di impossibilità o illiceità dell'oggetto della deliberazione.

Nell'art. 2379-ter: l'articolo in questione è rubricato "Invalidità dell'aumento o della riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni", meglio sarebbe stato riferirsi alla "Invalidità delle deliberazioni di aumento, ecc."

La disposizione dovrebbe essere estesa anche all'emissione di azioni e all'annullamento di azioni che avvengano senza operare sul capitale nominale, specialmente in relazione all'introduzione delle azioni senza valore nominale.

Occorre infine dislocare tra le disposizioni sulle invalidità delle deliberazioni quella collocata all'art. 2434 bis relativa all'irregolarità dei bilanci, chiarendo comunque gli strumenti, alternativi all'invalidità, idonei a ripristinare la regolarità dei bilanci.

Sarebbe comunque opportuno condizionare la preclusione all'impugnazione alla certificazione del revisore contabile sul bilancio approvato o sul bilancio su cui si fonda l'operazione sul capitale o l'emissione azionaria o obbligazionaria.

Testo proposto: Art. 2379 ter. Invalidità dell'aumento o della riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni – rubrica: *Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e di emissione di azioni o obbligazioni.*

Testo proposto: Art. 2379 ter. Invalidità dell'aumento o della riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni – primo comma: *La nullità delle deliberazioni di aumento o riduzione del capitale e di emissione di azioni o di obbligazioni non può essere pronunciata dopo che siano trascorsi sei mesi dalla iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, in caso di mancata convocazione, tre*

mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

SEZIONE VI - bis – Dell'amministrazione e del controllo

§ 2 Degli amministratori

Nell'art. 2384: la norma, che elimina il riferimento all'oggetto sociale come limite alla rappresentanza degli amministratori, mal si concilia con quanto previsto dalla I Direttiva Cee. Occorrerebbe un miglior coordinamento con le disposizioni comunitarie.

Testo proposto: Art. 2384. Poteri di rappresentanza [...] – **secondo aggiuntivo comma:** *L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede.*

Nell'art. 2388: prevedere la legittimazione all'impugnazione in capo a ciascuno dei sindaci.

Testo proposto: Art. 2388. Validità delle deliberazioni del consiglio. [...] – **quarto comma:** *Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai sindaci e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.*

§ 3 Del collegio sindacale

Nell'art. 2407: occorre chiarire la posizione del singolo membro dell'organo, cui la legge riconosce pochi o nessun potere individuale coinvolgendolo tuttavia nella responsabilità solidale. Si sarebbe potuto quantomeno prevedere un meccanismo analogo a quello relativo previsto per l'amministratore immune da colpa all'art. 2392 comma 3. Basterebbe a tal fine richiamare nel terzo comma dell'art. 2407 anche l'art. 2392.

Testo proposto: Art. 2407. Responsabilità. [...] – **secondo e terzo comma:** *Essi sono altresì responsabili per i danni derivati dall'inosservanza dei loro doveri.*

La responsabilità per gli atti o le omissioni del collegio non si estende al sindaco che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso nel verbale e nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e riferendone per iscritto alla assemblea successiva.

§ 5 Del sistema dualistico

Nell'art. 2409 novies: si prevede che il mandato dei componenti del consiglio di gestione scada alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio: ma nel modello ipotizzato l'approvazione del bilancio spetta al consiglio di sorveglianza.

Testo proposto: Art. 2409 novies. Consiglio di gestione. [...] – **quarto comma:** *I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364 secondo comma.*

Nell'art. 2409 quinquiesdecies: chiarire che i membri del consiglio di sorveglianza, cui compete l'approvazione del bilancio, non possono svolgere la revisione del bilancio stesso, che pertanto va affidato ad un revisore esterno. Occorre pertanto limitare la portata del rinvio all'art. 2409 bis.

Testo proposto: Art. 2409 quinquiesdecies. Controllo contabile: *Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili, intendendosi le parole: "consiglio di amministrazione" e: "amministratori" sostituite, rispettivamente, da: "consiglio di gestione" e: "componente del consiglio di gestione" e le parole: "assemblea" e: "collegio sindacale" sostituite da: "consiglio di sorveglianza", ed intendendosi altresì che nei casi previsti dall'articolo 2409-quater, primo e terzo comma, va eliminato il riferimento al parere del collegio sindacale.*

§ 6 Del sistema monistico

Nell'art. 2409 noviesdecies: chiarire che i membri del comitato di controllo interno, in quanto consiglieri di amministrazione, non possono svolgere la revisione del bilancio, che va affidato comunque ad un revisore esterno. Occorre pertanto limitare la portata del rinvio all'art. 2409 bis.

Testo proposto: Art. 2409 noviesdecies. Norme applicabili e controllo contabile. [...] – **secondo comma:** *Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili, intendendosi le parole: collegio sindacale" e: "sindaco" sostituite, rispettivamente, da: "comitato per il controllo sulla gestione" e: "componente del comitato di controllo sulla gestione".*

SEZIONE VII – Delle obbligazioni

Nell'art. 2412: valutare l'opportunità di sopprimere il limite all'emissione di obbligazioni anche per le società non quotate.

Comunque l'eventuale limite va correttamente riferito al "**patrimonio netto**" piuttosto che al capitale e alle varie riserve.

Testo proposto: Art. 2412 Limiti all'emissione: *La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il **patrimonio netto risultante** dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. [...]*

SEZIONE IX – Del bilancio

Nell'art. 2423 bis, n.1: qualora il Legislatore intenda farsi carico sin d'ora dell'introduzione esplicita nel nostro ordinamento del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, evitare di farlo in modo difforme da quanto la IV Direttiva Cee prescriverà entro la fine dell'anno in forza delle imminenti modifiche (Proposta di Direttiva del 09/07/2002 COM(2002) 259/2 finalmente in corso di approvazione presso il Parlamento europeo) e da quanto nel nostro ordinamento già si prescrive per gli enti creditizi e finanziari (art. 7, c. 4, d. lgs. 87/92).

La versione dell'art. 2423 bis, punto n.1, c.c. proposta dallo schema di d. lgs prevede (in grassetto corsivo le novità rispetto al testo vigente): *“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, **nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato**”.*

Testo proposto: Art. 2423 bis. Principi di redazione del bilancio: *Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:*

*1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e la **presentazione degli importi nelle voci dello stato patrimoniale e del conto economico deve tenere conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati.***

Nell'art. 2427 e art. 2424 lett. B) dell'attivo: evitare di dettare una normativa specifica per il *leasing*, per il quale il generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma consentirebbe di adottare il c.d. “metodo finanziario” previsto dallo IAS 17. Quindi eliminare il proposto nuovo n. 22 dell'art. 2427 c.c. (nota integrativa) e la novella della lettera B) dell'attivo nell'art. 2424 c.c..

Art. 33, comma 3, d.lgs. n. 127/91: si condivide quanto si legge nella Relazione che accompagna lo schema di d. lgs. in merito alla modifica del comma 3 dell'art. 33 del d. lgs. n. 127/91, che introdurrebbe il divieto di imputare al patrimonio netto consolidato la differenza negativa di consolidamento, conformemente alla prassi internazionale dello IAS 22, con ciò rinunciando a una delle opzioni concesse dalla VII Direttiva. (si veda ultima parte del paragrafo della Relazione dal titolo “Del Bilancio”). Tuttavia non si trova alcuna traccia della modifica nello schema di decreto legislativo pubblicato dalla stampa specializzata.

Si raccomanda l'inclusione della modifica descritta dalla Relazione nel testo definitivo del decreto legislativo delegato.

Negli artt. 2424 e 2425: per fini di chiarezza, rivedere la numerazione delle singole voci di bilancio secondo uno stretto criterio crescente di numerazione, eliminando i numeri bis e ter.

Nell'art. 2427: per fini di chiarezza, rivedere la numerazione di tutti i punti dell'art. 2427 c.c..

Art. 75, comma 4, d.p.r. n. 917/86: abrogare, oltre a quanto già previsto nello schema di decreto legislativo, il comma 4 dell'art. 75 del d.p.r. n. 917/86, causa prima delle interferenze fiscali sul bilancio d'esercizio.

SEZIONE X – Delle modificazioni dello statuto

Nell'art. 2436: la norma prevede il deposito presso il registro delle imprese del nuovo testo integrale del “contratto” nel caso di modifica dell'atto costitutivo. Occorre specificare che deve essere depositato il testo aggiornato dello statuto.

Si segnala una svista per cui nel terzo comma ci si riferisce al termine “previsto dal secondo comma” mentre il termine stesso si trova nel primo comma.

Testo proposto: Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modifiche. [...] – terzo comma: *Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre al termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori [...].*

Testo proposto: Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modifiche. [...] – settimo comma: *Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata.*

Nell'art. 2437 bis: prevedere che il recesso diviene inefficace, oltre che in caso di revoca della deliberazione, quando, entro 60 giorni dall'esercizio del recesso, sia deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

Testo proposto: Art. 2437 bis. Termini e modalità di esercizio. [...] – terzo comma: *Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima o se sia deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.*

Nell'art. 2437-quater: prevedere espressamente che il diritto al rimborso al recedente è esercitabile decorso un congruo termine dal recesso, indipendentemente dall'espletamento delle procedure necessarie per ricollocare o annullare le sue azioni.

Testo proposto: Art. 2437 quater. Procedimenti di liquidazione. [...] – ottavo comma: *In ogni caso il valore della liquidazione delle azioni deve essere corrisposto al socio receduto entro sei mesi dall'esercizio del recesso.*

Nell'art. 2441: prevedere la valutazione della congruità del prezzo di emissione da parte di un esperto indipendente, in tutti i casi di esclusione del diritto di opzione o almeno nelle ipotesi di assegnazione delle azioni in misura non proporzionale al valore iscrivibile all'attivo del conferimento, e comunque, nel caso di azioni senza valore nominale, quando il rapporto tra aumento del capitale e numero delle azioni di nuova emissione sia inferiore alla parità contabile delle azioni già in circolazione, salvo che vi sia consenso unanime dei soci. La congruità del prezzo di emissione potrebbe essere attestata dallo stesso esperto che provvede alla stima del conferimento in natura.

Prevedere espressamente l'applicabilità della disposizione anche all'emissione di altri strumenti finanziari partecipativi.

Testo proposto: Art. 2441. Diritto di opzione. [...] – sesto comma: *Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea, assieme alla relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale sui criteri per la determinazione del prezzo di emissione e sulla congruità dello stesso. In caso di conferimento in natura, la relazione è redatta dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 2343. Entro quindici giorni il collegio sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile devono esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione*

delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Nell'art. 2442: si potrebbe sopprimere del tutto il riferimento ai "fondi iscritti in bilancio", data la netta distinzione terminologica tra fondi e riserve introdotta in occasione dell'attuazione della IV direttiva.

Testo proposto: Art. 2442. Passaggio di riserve a capitale – primo comma: *L'assemblea può aumentare il capitale imputando le riserve iscritte in bilancio in quanto disponibili.*

Nell'art. 2446: prevedere che ai fini del computo della perdita superiore al terzo si computi come passività l'ammontare complessivo dei privilegi di liquidazione spettante alle azioni a voto limitato o senza voto e agli strumenti finanziari partecipativi. In alternativa, prevedere che i titolari di tali azioni e strumenti si esprimano sugli opportuni provvedimenti da adottare per fronteggiare le perdite, eventualmente attraverso assemblee speciali di categoria.

Si potrebbe considerare obbligatoria la convocazione dell'assemblea, per opportuni provvedimenti, anche quando le perdite, pur non intaccando il capitale abbiano inciso per più di un terzo sul patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato e comunque nei casi in cui si manifestino dei sintomi di crisi anche solo finanziaria e non patrimoniale dell'impresa sociale, ad esempio, con riferimento al *cash flow* operativo.

Ribadire che l'assemblea deve essere convocata per gli opportuni provvedimenti anche quando la perdita emerge dal bilancio di esercizio, e ciò anche nel modello dualistico dove l'approvazione del bilancio compete di regola al consiglio di sorveglianza.

La competenza degli amministratori ad effettuare la riduzione obbligatoria dovrebbe essere generalizzata, indipendentemente dall'adozione delle azioni senza valore nominale.

Testo proposto (A): Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite – primo comma: *Quando risulta che il capitale, dedotto il valore dei privilegi di liquidazione spettanti alle azioni a voto limitato e agli strumenti finanziari partecipativi, è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. [...]*

Testo proposto (B): Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite – primo comma: *Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Se la società ha emesso azioni a voto limitato o strumenti finanziari partecipativi, la deliberazione deve essere approvata dalle relative assemblee speciali. In mancanza la società si scioglie [...]*

In ogni caso aggiungere i seguenti: Art. 2446. – secondo comma: *L'assemblea deve essere comunque convocata ai sensi del primo comma anche quando la perdita risulta dal bilancio di esercizio.*

Art. 2446. – quarto comma: *L'assemblea deve essere inoltre convocata ai sensi del primo comma quando risultino gravi squilibri finanziari dell'impresa sociale.*

Nell'art. 2447: si dovrebbe tenere in considerazione l'impatto sulla disciplina della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale delle nuove norme sullo scioglimento della società: in particolare con il venir meno del divieto di nuove operazioni si consente agli amministratori di proseguire una gestione dell'impresa anche quando risultano totalmente erose dalla crisi le risorse minime richieste dalla legge per lo svolgimento

dell'attività nelle forme delle società di capitali e dunque in un regime di responsabilità limitata. Comunque è opportuno chiarire che la riduzione sotto il minimo legale richiede immediati provvedimenti, non potendosi ricorrere al rinvio previsto dall'art. 2446.

Testo proposto: Art. 2447. Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale: *Se per qualsiasi ragione il capitale si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. In mancanza la società si scioglie*

SEZIONE XI – Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

Nell'art. 2447-ter, comma 1, lett. f): Prevedere che il controllo contabile non investa solo l'andamento dell'affare, e soltanto quando la società non è già assoggettata a revisione contabile ed emette strumenti finanziari relativi al patrimonio diffusi fra il pubblico e non destinati ad investitori professionali; ma riguardi la definizione e la valutazione di tutti i beni che compongono il patrimonio dedicato, anche in vista delle sue possibili variazioni quantitative e qualitative; e ciò in ogni caso, e non solo per il caso in cui siano stati emessi strumenti finanziari relativi al patrimonio diffusi fra il pubblico e non destinati ad investitori professionali.

Testo proposto: Art. 2447 ter. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato: *La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:*

- a) *l'affare al quale è destinato il patrimonio;*
- b) *i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e valutati ai sensi dell'art. 2343;*
- c) *il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;*
- d) *gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;*
- e) *la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;*
- f) *la nomina di un revisore o di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare quando la società non è assoggettata alla revisione contabile;*
- g) *le regole di rendicontazione dello specifico affare.*

Nell'art. 2447-quater, comma 1: chiarire se la deliberazione costitutiva di un patrimonio destinato equivalga, o sia soltanto soggetta a disciplina analoga, a quella di una modificazione dell'atto costitutivo. Se si trattasse di modificazione statutaria occorrerebbe prevedere un'indicazione apposita anche nell'art. 2328; e allora consentire la possibilità che il patrimonio destinato possa essere previsto sin dalla costituzione della società.

Testo proposto: Art. 2447 quater. Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato: *La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436, commi da 1 a 6.*

Nell'art. 2447-decies, commi 2 e 3: Prevedere, per quanto riguarda i cd. "finanziamenti destinati", l'affidamento della **revisione contabile** dell'affare finanziato a soggetti dotati di adeguata preparazione professionale. Ciò a maggior ragione di quanto previsto per i patrimoni dedicati, trattandosi qui solo di flussi di reddito, e non anche di cespiti staticamente "fotografabili". Non avrebbe altrimenti molto senso la pretesa della legge di imporre l'adozione di idonei sistemi di contabilizzazione e di incasso.

Testo proposto: Art. 2447 decies. Finanziamento destinato ad uno specifico affare [...] – secondo e terzo comma: *Il contratto deve contenere:*

- a) *una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;*
- b) *il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;*
- c) *i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;*
- d) *le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;*
- e) *i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;*
- f) *la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;*
- g) *le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;*
- h) *il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.*

I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:

a) che copia del contratto sia depositata presso l'ufficio del registro delle imprese;

b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

c) che la società nomini un revisore o una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare e sui sistemi di cui alla lettera precedente, quando la società non è assoggettata alla revisione contabile.

SEZIONE II – Dei conferimenti e delle quote

Nell'art. 2464, commi 6 e 7: pur ammettendosi la perpetuazione nel nuovo diritto societario della regola introdotta dalla l. 383/2001 in tema di surrogazione dell'esecuzione dei conferimenti attraverso la stipula di fideiussioni bancarie o polizze assicurative, deve rilevarsi che se la sua *ratio* era quella di garantire la "copertura" effettiva del capitale, in tanto essa ha ragione di applicarsi a conferimenti d'opera o di servizi soltanto in quanto se ne voglia imputare a capitale il relativo valore. Al di fuori di questo caso non si vede perché di essi debba essere assicurato il valore. E comunque risulta eccessiva la previsione per cui il socio d'opera in sostituzione della polizza o della fideiussione possa prestare una cauzione in denaro dello stesso valore dell'opera promessa: il socio d'opera verrebbe così a trovarsi in una posizione sostanzialmente prossima, e tuttavia più onerosa (e quindi meno giustificabile in termini di convenienza), a quella del socio che abbia conferito denaro.

Non sembrerebbe del tutto pleonastico precisare il *dies a quo* dei "novanta giorni" di cui all'ultimo comma dell'art. 2464, in tema di obbligo di integrale versamento dei conferimenti dovuti da parte di chi sia divenuto socio unico. In particolare, se ci riferisca al giorno del trasferimento della quota *inter partes*, o a quello dell'iscrizione nel registro delle imprese, o in quello dell'iscrizione nel libro dei soci.

Testo proposto: Art. 2464. Conferimenti [...] – sesto e settimo comma: Qualora il conferimento abbia ad oggetto la prestazione di opere o servizi a favore della società, il relativo valore può essere iscritto all'attivo del bilancio solo se gli obblighi assunti sono garantiti per l'intero valore da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci di cui all'art. 2470.

Nell'art. 2465, comma 1: la disposizione andrebbe riformulata, riferendosi non all'inesistente "albo", ma al registro dei revisori.

Testo proposto: Art. 2465. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti: *Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.*

Nell'art. 2467: in tema di "finanziamenti" dei soci alla società, non è chiaro se vi sia la possibilità di una loro restituzione prima della liquidazione della società qualora venga meno il presupposto della loro riqualificazione (sproporzione fra capitale di rischio e di debito). La disposizione comunque dovrebbe comprendere altresì prestazione da parte dei soci di garanzie reali o personali volte a far ottenere credito di terzi alla società: garanzie che dovrebbero essere intese come "conferimenti" vale a dire dovrebbero valere a beneficio di tutti i creditori sociali.

Testo proposto: Art. 2467. Finanziamenti dei soci: *Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sin quando perduri la situazione di cui al comma successivo e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.*

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Le garanzie reali o personali prestate da soci a singoli creditori sociali, si intendono prestate a favore di tutti i creditori sociali sin quando perdura la situazione di cui al comma precedente.

Nell'art. 2471: in tema di diritti sulle quote resta imprecisata la disciplina di un'eventuale sequestro o usufrutto della quota. Converrebbe aggiungere il seguente articolo:

Testo proposto: Art. 2471 bis. Pegno, usufrutto e sequestro di quote: *La partecipazione sociale può costituire oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Si applicano le norme di cui all'art. 2352, salva l'applicazione del comma terzo dell'articolo precedente.*

Nell'art. 2473, commi 3 e 4 : in tema di diritto di recesso sembra controproducente, per i fini del legislatore, far riferimento al "valore di mercato"- non si comprende poi bene se della quota o del patrimonio sociale. In entrambi i casi – ma specialmente nel primo – infatti, si tratterebbe di un criterio inopportuno considerata la possibile mancanza di un mercato e quindi la conseguente depressione della valutazione della quota.

V'è poi da dire che, mentre si tutela l'interesse dei creditori non è rispettato invece l'interesse dei soci alla prosecuzione dell'attività sociale, nella misura in cui, quando le altre vie fossero precluse, occorresse porre in liquidazione la società.

Si sarebbe potuto opportunamente prevedere un termine più lungo per il rimborso al socio, prevedendo eventualmente una rateizzazione anche sulla base di previsione statutaria, almeno sino a due anni dall'esercizio del recesso.

Comunque si dovrebbe consentire ai soci superstiti di rendere inefficace il recesso deliberando immediatamente lo scioglimento della società: il recedente sarebbe soddisfatto all'esito della liquidazione del patrimonio.

Testo proposto: Art. 2473. Recesso del socio [...] – terzo, quarto e quinto comma: *I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale **al valore stimato al momento della dichiarazione di recesso**; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.*

*Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro due **anni** dalla comunicazione del medesimo fatta alla società, **salva la corresponsione dell'interesse legale**. Il recesso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.*

*Il recesso è **privo di efficacia se entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 la società viene posta in liquidazione.***

SEZIONE III – Dell'amministrazione della società e dei controlli

Nell'art. 2475, comma 4: quanto alle decisioni degli amministratori, una volta superata l'esigenza di collegialità, non si vede la ragione per imporre una reciproca consultazione scritta, negando la possibilità di una consultazione orale, come nelle società di persone (fermo restando che il *decisum* dovrebbe essere documentato ai fini dell'iscrizione nel libro delle decisioni degli amministratori).

Testo proposto: Art. 2475 Amministrazione della società [...] – quarto comma: *Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate anche non collegialmente, salva la documentazione della decisione, da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, ai fini dell'iscrizione nel libro delle decisioni degli amministratori.*

Nell'art. 2475 – ter: quanto ai contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi non si parla più di un dovere di astensione e di informazione dell'amministratore in conflitto di interessi. Resta dubbio se un tale dovere debba considerarsi implicito nella previsione dei doveri "fiduciar" e di "lealtà" generali previsti dall'art. 2476; meglio sarebbe una previsione esplicita.

Sembra inoltre ingiusto far dipendere l'impugnazione della deliberazione dall'effettività, e quindi non dalla mera potenzialità, di un danno, posto che questo potrebbe essere probabile sin dall'inizio, ma realizzarsi dopo tre mesi dalla deliberazione.

Testo proposto: Art. 2475 ter. Conflitto di interessi: *L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.*

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora possano cagionarle un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Nell'art. 2476, comma 5: quanto alla responsabilità degli amministratori non si comprende – e la cosa sconcerca – che sorte abbia avuto l'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali contro gli amministratori che non abbiano salvaguardato l'integrità del patrimonio sociale.

Testo proposto: Art. 2476. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci [...] – quinto comma: *Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Gli amministratori sono altresì responsabili verso i creditori sociali a norma dell'art. 2394.*

Nell'art. 2477: quanto al controllo legale dei conti si sottolinea l'opportunità di rendere obbligatoria la nomina del collegio sindacale quantomeno nei seguenti casi:

- i) quando il patrimonio netto (capitale e riserve) ecceda 120.000 euro;
- ii) quando siano superati i limiti relativi alla redazione del bilancio in forma abbreviata;
- iii) quando la società provveda all'emissione di titoli di debito;

Comunque si dovrebbe prevedere il controllo contabile, anche da parte di un singolo revisore contabile iscritto al registro, per le società che:

- i) presentino un significativo indebitamento rapporto ai mezzi propri (indebitamento oltre 2/3 del totale dell'attivo e oltre 2/3 del totale dei ricavi delle vendite e prestazioni);

- ii) abbiano una compagine sociale particolarmente diffusa e frammentata, tale da rendere poco efficaci gli strumenti di autotutela del socio di minoranza (oltre 50 soci);
- iii) siano destinatarie di contributi pubblici in misura superiore al quinto del capitale.
- iv) siano controllate da società soggette al controllo legale dei conti.

Si sottolinea inoltre la necessità di introdurre adeguate sanzioni per le irregolarità dei bilanci delle società non sottoposte al controllo legale dei conti, come previsto dalla IV direttiva. In particolare, in mancanza del controllo legale dei conti, qualora siano accertati reati di falso in bilancio, dovrebbero applicarsi sanzioni amministrative alla società.

Quanto all'eliminazione del ricorso alla denuncia al tribunale ex art. 2409, c.c. si segnala che tale soppressione non sembra adeguatamente surrogata dall'azione individuale di responsabilità, che in assenza di un controllo interno qualificato troverebbe in pratica scarsa applicazione.

Testo proposto: Art. 2477 Controllo legale dei conti: *L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.*

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) quando il patrimonio netto è superiore a 120.000 euro;*
- b) quando vengono superati i limiti previsti dall'articolo 2435-bis del codice civile;*
- c) quando la società abbia emesso titoli di debito a norma dell'art. 2483;*

Fuori dei casi di cui al comma precedente, se l'atto costitutivo non prevede la nomina del collegio sindacale, è comunque obbligatorio il controllo contabile da parte di un revisore o di una società iscritti al registro dei revisori contabili nei seguenti casi:

- a) quando la società abbia un indebitamento superiore a due terzi del totale dell'attivo e superiore a due terzi del totale dei ricavi delle vendite e prestazioni;*
- b) quando la società abbia più di 50 soci;*
- c) quando la società sia destinataria di contributi pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore a un quinto del capitale*
- d) quando la società sia controllata da altra società soggetta per legge al controllo contabile.*

Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale il revisore contabile si applica l'art. 2409, ferma in ogni caso la responsabilità prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

SEZIONE IV – Delle decisioni dei soci

Nell'art. 2479: - comma 1, n. 2: quanto alla nomina degli amministratori, non è chiara la disposizione dell'art. 2479, n. 2, per cui "in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: (...) 2) la nomina, *se prevista nell'atto costitutivo*, degli amministratori"; - **comma 2:** non consta fino a quale punto l'informalità delle decisioni dei soci possa spingersi e se la forma scritta sia direttamente funzionale all'annotazione nel libro delle adunanze dei soci. Può discutersi, altrimenti, se non possa concedersi anche la possibilità di un'intesa verbale; - **comma 5:** la disposizione del 2479, comma 5, sul computo della maggioranza sembra introdurre nella s.r.l. la regola dispositiva del voto capitario sia pure fra i soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'introduzione della regola di un voto democratico in una società di capitali è senza dubbio, a dir poco, di grave momento; occorrerebbe quantomeno che essa non fosse la regola applicabile nel silenzio dell'autonomia statutaria, ma una possibilità adottabile solo su espressa scelta dello statuto. La ragione di una regola espressa in questo senso, poi, si giustifica in quanto essa apparirebbe, nel silenzio della legge, tendenzialmente in contrasto con il carattere "plutocratico" delle società di capitali.

Testo proposto (A): Art. 2479. Decisioni dei soci: *I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:*

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) *l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;*
- 2) *la nomina, **salva diversa disposizione dell'atto costitutivo**, degli amministratori;*
- 3) *la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;*
- 4) *le modificazioni dell'atto costitutivo;*
- 5) *la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.*

*Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci possono essere adottate senza formalità, **salva la documentazione della decisione, da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, ai fini dell'iscrizione nel libro delle decisioni dei soci.***

Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'atto costitutivo può prevedere che *le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.*

Testo proposto (B): Art. 2479. Decisioni dei soci: *I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:*

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) *l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;*
- 2) *la nomina, **salva diversa disposizione dell'atto costitutivo**, degli amministratori;*
- 3) *la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;*
- 4) *le modificazioni dell'atto costitutivo;*
- 5) *la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.*

*Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci possono essere adottate senza formalità, **salva la documentazione della decisione, da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, ai fini dell'iscrizione nel libro delle decisioni dei soci.***

Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese dalla maggioranza dei soci calcolata secondo la quota di partecipazione di ciascuno fissata nell'atto costitutivo.

Nell'art. 2479 – ter, comma 2: quanto alla disciplina concernente l'invalidità delle decisioni dei soci non è chiaro perché un particolare vizio del procedimento – l'irregolare computo della maggioranza – sia previsto quale causa di annullabilità ulteriore rispetto alle violazioni della legge e dell'atto costitutivo (o forse v'è un riferimento implicito al problema delle cd. assemblee inesistenti?).

Quanto alla nullità, non è chiara poi la differenza rispetto alla disciplina prevista per la s.p.a dall'art. 2379 (che sorte hanno, cioè, nelle s.r.l. le delibere in cui manchi del tutto il verbale, causa di nullità della delibera nelle s.p.a.?).

Come per le s.p.a., poi, si frammischia ai vizi di contenuto anche un vizio di procedimento, così destituendo di fondamento il solido criterio che sulla base di questa distinzione consentiva di inquadrare anche quella fra nullità ed annullabilità delle deliberazioni sociali.

Testo proposto: Art. 2479 ter. Invalidità delle decisioni dei soci – [...] secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma: *Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo ~~e quelle adottate a seguito di irregolare, indebito o erroneo computo della maggioranza~~ possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, **ovvero entro tre anni dallo stesso termine quando si tratti di deliberazioni prese in assenza assoluta di informazione da parte di oltre un terzo del capitale.** Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.*

Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile ~~e quelle prese in assenza assoluta di informazione~~ possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del precedente secondo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

La sentenza che accoglie l'impugnativa prevista dai precedenti commi ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto e settimo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.

Nell'art. 2484: l'efficacia della pubblicità dello scioglimento riguarda l'opponibilità ai terzi (pubblicità dichiarativa), non già la decorrenza dello scioglimento (pubblicità costitutiva). Il cambiamento dei poteri degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento della società sia fatto operare prima dell'iscrizione dello scioglimento nel registro delle imprese.

Testo proposto: Art. 2484. Cause di scioglimento [...] – terzo comma: *Gli effetti dello scioglimento, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, sono opponibili ai terzi dall'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, dalla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.*

Nell'art. 2486: sia prevista espressamente la responsabilità degli amministratori nei confronti della società per la gestione successiva al verificarsi della causa di scioglimento.

Testo proposto: Art. 2486. Poteri degli amministratori [...] – secondo comma: *Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.*

Nell'art. 2487: sia precisato il requisito di qualificazione professionale richiesto per l'assunzione dell'incarico di liquidatore di una società.

Testo proposto: Art. 2487. Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione [...] – comma 2, lett. b): b) *la nomina dei liquidatori, scelti tra soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili o tra le società di revisione, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società.*

Nell'art. 2487 bis, comma 1: sia stabilito un termine entro il quale gli amministratori devono provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori.

Testo proposto: Art. 2487 bis. Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti – primo comma: *La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura e senza indugio, nel registro delle imprese.*

Nell'art. 2487 bis, comma 4: previsione, come finora è stato, dell'obbligo di redazione dell'inventario iniziale di liquidazione incombente sui liquidatori e sugli amministratori, in sintonia con la necessità di una chiara attribuzione delle responsabilità e della certezza del processo di liquidazione, chiarendo che esso rappresenta un inventario che ha lo scopo di esporre quali e quanti beni sono "trasmessi" dagli amministratori al liquidatore.

Testo proposto: Art. 2487 bis. Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti [...] – quarto comma: *I liquidatori, insieme agli amministratori, redigono l'inventario iniziale di liquidazione. L'inventario deve riportare l'indicazione analitica delle attività e delle passività del patrimonio sociale, il loro valore di iscrizione nelle scritture contabili e il loro presunto valore di realizzo e di estinzione stimato sulla base delle informazioni disponibili alla data di redazione. L'inventario deve essere sottoscritto dai liquidatori e dagli amministratori.*

Nell'art. 2487 ter: sia limitata la facoltà di opposizione alla revoca della liquidazione solo ai creditori successivi alla pubblicità dello scioglimento.

Testo proposto: Art. 2487 ter. Revoca dello stato di liquidazione [...] – secondo comma: *La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso o il pagamento dei creditori successivi alla pubblicità dello*

scioglimento ed anteriori all'iscrizione della revoca. *Qualora nel termine suddetto i creditori abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.*

Nell'art. 2491: sia precisato che la responsabilità dei liquidatori in relazione al riparto di acconti è subordinata alla loro negligenza. Ciò in particolare con riguardo all'ipotesi di debiti accertati successivamente alla chiusura della liquidazione.

Testo proposto: Art. 2491. Poteri e doveri particolari dei liquidatori [...] – terzo comma: *I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali a seguito della violazione dolosa o colposa delle disposizioni del comma precedente.*

Nell'art. 2495: per il caso di sopravvenienze passive successive alla cancellazione della società sia prevista per i creditori la possibilità di notificare la domanda ai liquidatori.

Testo proposto: Art. 2495. Cancellazione della società [...] – secondo comma: *Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi, La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere **notificata alla società, in persona dei liquidatori.***

Nell'art. 2497, comma 1: andrebbero chiariti i rapporti fra responsabilità da “direzione e coordinamento” con quella ex 2392 – 2395, nonché con quella propria del cd. “amministratore di fatto”.

Sarebbe meglio inquadrare i presupposti della responsabilità da direzione e coordinamento nella disciplina di diritto comune piuttosto che far riferimento a criteri di difficilissima utilizzazione pratica, quale ad es. la “lesione cagionata al diritto all'utile ed al diritto alla valorizzazione della partecipazione sociale”.

Testo proposto: Art. 2497. Responsabilità: *Chi, esercitando a qualunque titolo attività di direzione e coordinamento di società, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale di queste, è direttamente responsabile nei confronti dei loro soci per il danno patrimoniale che a questi ne sia derivato, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.*

Nell'art. 2497 – bis, comma 2 : sembra inopportuna l'indicazione dell'appartenenza ad un gruppo tanto nell'atto costitutivo, quanto in una sezione *ad hoc* del registro delle imprese. Dovrebbe comunque precisarsi al riguardo il riferimento alle “persone fisiche”: si tratta degli amministratori della capogruppo? o dei soci del “gruppo di comando”? o a capogruppo persone fisiche?

Quanto all'iscrizione nel registro delle imprese del capogruppo, deve innanzitutto chiarirsi che essa rileva solo se il gruppo è di società, e non di imprese non societarie; e poi che, posta la qualità di imprenditore commerciale del capogruppo di società, l'indicazione di tale qualità può normalmente afferire all'iscrizione di ciascun imprenditore capogruppo nella sezione ordinaria del registro, e non in un'ulteriore sezione speciale, dopo che il legislatore ha tentato di sopprimere la pluralità delle sezioni speciali.

Testo proposto: Art. 2497 bis. Pubblicità: *La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza nonché nel registro delle imprese ovvero la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento, specificando chi, persona fisica, ente o società, svolga tale attività.*

Chiunque, persone fisiche, enti o società, svolga attività di direzione e coordinamento di società, deve iscriversi nel registro delle imprese a norma dell'art. 2196.

Nell'art. 2497 ter: dovrebbe specificarsi che le decisioni delle controllate da motivarsi sono solo quelle dell'organo amministrativo; e prevedersi che di esse si dia conto quantomeno nella relazione sulla gestione.

Testo proposto: Art. 2497 ter. Motivazione delle decisioni [...] – secondo comma: *Le decisioni degli amministratori delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.*

Nell'art. 2497quater, comma 1: il recesso del socio della controllata andrebbe riconnesso più che al mutamento dello scopo o dell'oggetto della capogruppo, alle vicende relative al suo indirizzo gestionale.

Dovendosi al riguardo esonerarsi il socio che voglia recedere dall'onere di provare il pericolo di un “alterazione delle condizioni del rischio dell'investimento”, ciò che appare in *re ipsa*.

Testo proposto: Art. 2497 quater. Diritto di recesso: *Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:*

a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterano le condizioni di rischio dell'investimento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;

c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, **nonché quando muti il soggetto che la eserciti**, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati ~~e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento~~ e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

Nell'art. 2497 quinquies: non è chiaro se la disciplina dei finanziamenti concessi dalla capogruppo possa applicarsi anche ai finanziamenti prestati da altre società soggette alla medesima direzione unitaria.

Testo proposto: Art. 2497 quinquies. Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento: *Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento su di essa, o da altri soggetti sottoposti a tale attività, si applica l'articolo 2467.*

Nell'art. 2497-sexies: rinvii operati dall'art. 2497-sexies nel prevedere la presunzione di attività di direzione e coordinamento non sembrano esaurire tutte le classi di soggetti che potrebbero svolgere tale attività (ad es. persone fisiche); soggetti rispetto ai quali, poi, non avrebbero molto senso i criteri stabiliti dall'articolo in questione.

Testo proposto: Art. 2497 sexies. Presunzioni: *Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dai soggetti che, in forza di partecipazioni o altri rapporti, siano in grado di esercitare un'influenza dominante sulla società, nonché le società tenute al consolidamento dei loro bilanci.*

SEZIONE I – Della trasformazione

Nell'art. 2500: l'atto di trasformazione sia assoggettato anche alla disciplina del tipo societario dismesso e sia eliminato ogni riferimento alla "cessazione dell'ente" che si trasforma.

Testo proposto: Art. 2500. Continuità dei rapporti giuridici [...] – secondo comma: *L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla disciplina e alla pubblicità richiesta per il tipo dismesso dall'ente che effettua la trasformazione.*

Nell'art. 2500 ter: per la trasformazione di società di persone in società di capitali sia previsto, per lo meno, il diritto di recesso del socio assente o dissenziente; e sia soppresso ogni richiamo delle norme relative ai conferimenti in natura e sia soppresso il richiamo "in quanto compatibile" alla norma relativa alla minusvalenza dei conferimenti in natura e l'espressione "capitale della società risultante dalla trasformazione [...]" sia sostituita con quella di "patrimonio della società [...]".

Testo proposto: Art. 2500 ter. Trasformazione di società di persone: *Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Il socio che non ha concorso alla decisione di trasformazione ha diritto di recesso.*

Nei casi previsti dal precedente comma il patrimonio della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta norma dell'art. 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'art. 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo e terzo ~~e, in quanto compatibile, quarto~~ comma dell'art. 2343.

Nell'art. 2500 quater: per il riparto delle azioni e quote della società risultante dalla trasformazione, quando è necessario assegnare azioni o quote al socio d'opera, sia richiesto il consenso di tutti i soci della società di persone che si trasforma.

Testo proposto: Art. 2500 quater. Assegnazione di azioni e quote [...] – terzo comma: *Nelle ipotesi di cui al comma precedente, con il consenso unanime dei soci della società che si trasforma, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.*

Nell'art. 2500 quinquies: sia escluso il consenso tacito dei creditori anteriori alla trasformazione di società di persone in società di capitali c.c., quando la trasformazione abbia luogo durante la procedura concorsuale.

Testo proposto: Art. 2500 quinquies. Responsabilità dei soci [...] – terzo comma: *In caso di trasformazione di società sottoposta a procedura concorsuale, la liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata richiede il consenso espresso dei creditori.*

Nell'art. 2500 sexies: per il caso di trasformazione di una società di capitali, sia eliminata la previsione sul consenso dei soci che assumono la responsabilità illimitata.

Testo proposto: Art. 2500 sexies. Trasformazione di società di capitali – primo comma: *Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. ~~È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.~~*

Nell'art. 2500 octies: la trasformazione della comunione di azienda in società di capitali sia trattata come conferimento di azienda, e sia disposta all'unanimità, salva l'applicazione del più favorevole regime tributario della trasformazione.

Testo proposto: Art. 2500 octies. **Trasformazione eterogenea in società di capitali [...] - secondo comma:** *La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di azienda con l'unanimità dei consensi; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.*

Negli artt. 2500 e 2500 novies: il regime di tutela dei creditori, per il caso di trasformazione eterogenea, non sia diverso da quello operante per il caso di trasformazione ordinaria. In particolare, sia esteso il regime di tutela dei creditori previsto per il caso di trasformazione eterogenea a a tutte le ipotesi di trasformazione.

Testo proposto (A): Art. 2500. **Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione [...] – terzo comma:** *La trasformazione ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'art. 2445 .*

Testo proposto (B): Art. 2500 novies. **Opposizione dei creditori – ~~In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500~~** *La trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.*

SEZIONE II – Della fusione delle società

Nell'art. 2501: siano uniformate la disciplina della fusione di società sottoposta a procedura concorsuale e quella della trasformazione della società.

Testo proposto: Art. 2501. Forme di fusione [...] – secondo comma: *La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. Può farsi luogo a fusione in pendenza di procedura concorsuale, salvo che non vi sia incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.*

Nell'art. 2501 bis: sia soppressa la distinzione fra l'ipotesi in cui il patrimonio della società bersaglio viene a costituire garanzia generica da quella in cui costituisce "fonte di rimborso"; sia più evidente il collegamento teleologico che deve sussistere tra l'indebitamento e l'acquisto del controllo della società bersaglio come presupposto di applicazione della disciplina sul *Merger LBO*.

Testo proposto: Art. 2501 bis. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento – primo comma *Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti allo scopo di acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia per detti debiti, si applica la disciplina del predetto articolo.*

Nell'art. 2501 ter: sia previsto che, nel caso in cui i soci rinuncino alla pubblicità del progetto di fusione, il termine entro il quale i creditori possono fare opposizione sia di tre invece che di due mesi.

Testo proposto: Art. 2501 ter. Progetto di fusione [...] – quarto comma: *Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione deve intercorrere almeno un mese, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. In tal caso il termine di cui al I comma dell'art. 2503 è di tre mesi.*

Nell'art. 2501 sexies: sia previsto che l'esperto che redige la relazione sul rapporto di cambio venga sempre nominato dal presidente del tribunale quando la fusione interessi una società azionaria.

Testo proposto: Art. 2501 sexies. Relazione degli esperti [...] – terzo comma: *L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell'apposito registro e, se la fusione interessa società per azioni, sono designati dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata su mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione.*

Negli artt. 2501 ter; 2501 septies; 2502 e 2502 bis: siano modificati i riferimenti alla decisione di fusione, oscuri e ridondanti, con riferimenti alla approvazione del progetto di fusione.

Testo proposto: Art. 2501 ter. Progetto di fusione [...] – quarto comma: *Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per l'approvazione del progetto di fusione deve intercorrere almeno un mese.*

Testo proposto: Art. 2501 septies. Deposito di atti – primo comma: *Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione durante i trenta giorni che precedono l'approvazione del progetto di fusione, salvo che [...].*

Testo proposto: Art. 2502. Decisione in ordine alla fusione – rubrica: **Approvazione del progetto di fusione.**

Testo proposto: Art. 2502. Decisione in ordine alla fusione – primo comma: **Il progetto di fusione è approvato dai soci di ciascuna società che partecipa alla fusione. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente [...].**

Testo proposto: Art. 2502 bis. Deposito e iscrizione della decisione di fusione – rubrica: **Deposito e iscrizione dell'approvazione del progetto di fusione.**

Testo proposto: Art. 2502 bis. Deposito e iscrizione della decisione di fusione [...] – secondo comma:
L'approvazione del progetto di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione [...].

Nell'art. 2502: sia previsto la fusione di società di persone il diritto di recesso del socio assente o dissenziente e sia eliminata la previsione circa la possibilità e i limiti di modificabilità del progetto di fusione, poiché genera più problemi di quanti ne risolve.

Testo proposto: Art. 2502. Decisione in ordine alla fusione: *Il progetto di fusione è approvato dai soci di ciascuna società che partecipa alla fusione. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo il diritto di recesso del socio che non vi ha concorso e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.*

~~*La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'art. 2501 — ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.*~~

Nell'art. 2503: per l'attuazione anticipata della fusione, al posto della asseverazione della società di revisione, sia richiesta la prestazione di una garanzia bancaria o di una polizza fideiussoria

Testo proposto: Art. 2503. Opposizione dei creditori. *La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502 bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501 ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero la costituzione in loro favore di una garanzia bancaria o di una polizza fideiussoria.*

Nell'art. 2504 bis, comma 4: evitare che operazioni formalmente diverse (es.: acquisto di partecipazioni, conferimento di azienda, fusione per incorporazione) ma di sostanza identica siano rilevate in bilancio in modo difforme e dipendente dallo strumento giuridico formale utilizzato. Quindi consentire che, in tema di aggregazioni fra imprese, la rappresentazione in bilancio sia guidata da principi normativi generali, primo fra tutti la prevalenza della sostanza sulla forma, nonché dalla migliore prassi elaborata a livello di Principi contabili, ma non da norme rigide che impongano la scelta di un metodo di rappresentazione contabile che non è in grado di rappresentare le fusioni e le scissioni in cui è possibile individuare un acquirente.

Testo proposto: Art. 2504 bis. Effetti della fusione [...] – quarto comma: *Qualora la fusione sia parte di un processo di aggregazione tra imprese in cui sia possibile individuare un'impresa acquirente, le attività e le passività delle società fuse o incorporate, compreso il valore di avviamento, devono essere iscritte nelle scritture contabili della società risultante dalla fusione o incorporante tenendo conto dei valori correnti ad esse attribuibili alla data di acquisto. In caso contrario tali attività e passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili delle società fuse o incorporate.*

Nell'art. 2504 quinquies: sia verificata la correttezza del richiamo dell'art. 2501 septies c.c., I comma, posto che l'articolo in questione si compone di un solo comma.

Nell'art. 2505: (fusione di società controllata al 100% in cui il 5% dei soci dell'incorporante chiede che il progetto di fusione sia approvato a norma dell'art. 2502 c.c.) sia previsto un congruo termine: almeno trenta giorni.

Testo proposto: Art. 2505. Incorporazione di società interamente possedute [...] – terzo comma *I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro trenta giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'articolo 2501 ter chiedere la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.*

Nell'art. 2505 bis: sia verificata la correttezza del richiamo all'art. 2501 septies, I e II comma, posto che l'articolo in questione si compone di un solo comma.

Nell'art. 2505 quater: sia verificata la correttezza dei richiami agli artt. 2501, II comma, e 2501 ter, II comma c.c. che appare incongrua.

SEZIONE III – Della scissione delle società

Nell'art. 2506: sia eliminato il III comma dell'art. 2506, perché oscuro e ridondante. Siano uniformate la disciplina sulla scissione di società sottoposta a procedura concorsuale e quella sulla trasformazione.

Testo proposto: Art. 2506. Forme di scissione [...] – terzo e quarto comma: ~~La società scissa può con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività~~

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. Può farsi luogo a scissione in pendenza di procedura concorsuale, salvo che non vi sia incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.

Nell'art. 2506 quater: sia modificato nella parte in cui, in difformità rispetto alle altre previsioni in tema di scissione, fa riferimento al "trasferimento" invece che all' "assegnazione" del patrimonio.

Testo proposto: Art. 2506 quater. Effetti della scissione [...] – terzo comma: *Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.*

SEZIONE I – Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente

Nell' art. 2519 prevedere, in armonia con il principio di autonomia statutaria cui è ispirata l'intera riforma, che la scelta del modello organizzativo (s.r.l. o s.p.a) sia rimessa all'autonomia dei soci.

Testo proposto: Art. 2519. Norme applicabili: *Per quanto non previsto dal presente titolo, alle società cooperative si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni, salvo che l'atto costitutivo preveda espressamente che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata.*

SEZIONE III – Delle quote e delle azioni

Nell'art. 2526, sul presupposto che le deroghe al principio del voto capitario devono rimanere eccezionali, accompagnare la previsione della limitazione quantitativa del totale dei diritti di voto spettanti ai soci finanziatori con una previsione che limiti altresì il numero di voti di cui ciascun socio finanziatore può disporre.

Testo proposto: Art. 2526. Soci finanziatori e sottoscrittori di titoli di debito[...] – secondo comma:
L'atto costitutivo stabilisce i diritti di partecipazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili, a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. A ciascun possessore di strumenti finanziari possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque.

Nell'art. 2526 introdurre specifici limiti quantitativi alla remunerazione del capitale conferito dai soci finanziatori.

Nell'art. 2528 In materia di accesso di nuovi soci, nell'ipotesi di diniego (motivato) da parte del consiglio di amministrazione, chiarire che l'attribuzione all'assemblea del potere di decidere sulle domande non accolte non costituisce una vera e propria "decisione in appello" ma determina semplicemente l'obbligo di riesame della domanda di ammissione ad opera del consiglio di amministrazione.

Testo proposto: Art. 2528. Procedura di ammissione e carattere aperto della società [...] – quarto comma:
Il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta dell'assemblea che si pronuncia su istanza dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto. L'assemblea delibera sull'istanza di revisione, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nell'art. 2530 in materia di trasferimento della quota o delle azioni, per meglio garantire al socio l'effettiva possibilità di uscita dalla società, prevedere il diritto di recesso non solo nel caso in cui la cessione della partecipazione sia vietata dall'atto costitutivo, ma anche nel caso in cui sia preclusa dal mancato gradimento dell'acquirente;

Testo proposto: Art. 2530. Trasferibilità della quota o delle azioni [...] – sesto, settimo e ottavo comma:
*Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni, il socio può recedere dalla società con preavviso di tre mesi.
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì nel caso in cui il consiglio di amministrazione non autorizzi la cessione della quota o delle azioni.
In caso di divieto statutario di trasferimento della quota o delle azioni, il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.*

Nell'art. 2532, comma 1:eliminare la previsione del divieto di recesso parziale

Testo proposto: Art. 2532. Recesso del socio:
Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo [...].

Negli artt. 2532 e 2535, allo scopo di limitare i problemi di liquidità derivanti dall'uscita del socio dalla compagine sociale, inserire una previsione che consenta a livello generalizzato:

- di subordinare il recesso a un periodo minimo di permanenza nella società;
- di rateizzare l'intera somma da rimborsare.

Testo proposto: Art. 2532. Recesso del socio[...] – **quarto comma:** *L'atto costitutivo può subordinare l'esercizio del diritto di recesso a un periodo minimo di permanenza nella società, comunque non superiore a due anni.*

Testo proposto: Art. 2535. Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente [...] – **terzo comma:** *Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.*

SEZIONE IV – Degli organi sociali

Nell'art. 2542 ripristinare la previsione secondo cui il consiglio di amministrazione può essere costituito esclusivamente da soci; introdurre una previsione che attribuisca all'assemblea, eventualmente a maggioranza qualificata, il potere di consentire la rieleggibilità degli amministratori per un quarto mandato consecutivo.

Testo proposto: Art. 2542. Consiglio di amministrazione [...] – secondo, terzo e quarto comma: *Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie.*

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi. Qualora l'atto costitutivo lo preveda, l'assemblea, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, può deliberare la rielezione degli amministratori per un quarto mandato consecutivo.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. In ogni caso, la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra i mandatari dei soci cooperatori persone giuridiche [...].

Nell'art. 2543 eliminare la previsione che consente all'autonomia statutaria di attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Si tratta infatti di una deroga al voto capitario ad effetti dirimenti, specie se rapportata al modello di amministrazione c.d. dualistico, in cui il consiglio di sorveglianza ha addirittura il potere di nomina dei componenti del consiglio di gestione. Conseguentemente, sarebbe opportuno procedere all'accorpamento di questa norma con il precedente articolo 2542.

Testo proposto: Art. 2543. Organo di controllo [...] – primo comma: ~~*L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.*~~

Nell'art. 2545 quinquies eliminare il limite alla distribuzione degli utili e delle riserve stabilito in relazione al rapporto tra patrimonio netto e indebitamento, o almeno innalzare il denominatore del suddetto rapporto che nello schema di decreto legislativo è fissato a un quarto; in alternativa (o in aggiunta) introdurre la facoltà di inserire in statuto previsioni che permettano di deliberare il dividendo anche oltre tale limite, purché la corresponsione sia posticipata a un momento successivo, o al recesso del socio;

Testo proposto (A): Art. 2545 quinquies. Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori [...] – secondo comma: *Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni, ovvero assegnate soci le riserve divisibili, se il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore un decimo. Il limite non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.*

Testo proposto (B): Art. 2545 quinquies. Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori [...] – secondo comma: *Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni, ovvero assegnate soci le riserve divisibili, se il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore a un quarto. Il limite non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari e, qualora l'atto costitutivo lo preveda, nel caso in cui l'assegnazione delle riserve o la distribuzione degli utili sia posticipata al momento in cui verificano il recesso, l'esclusione o la morte del socio.*

Testo proposto (C): Art. 2545 quinquies. Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori [...] – secondo comma: *Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni, ovvero assegnate soci le riserve divisibili, se il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore a un decimo. Il limite non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari e, qualora l'atto costitutivo lo preveda, nel caso in cui l'assegnazione delle riserve o la distribuzione degli utili sia posticipata al momento in cui verificano il recesso, l'esclusione o la morte del socio.*

SEZIONE V – Delle modificazioni dell'atto costitutivo

Nell'art. 2545 undecies allo scopo di non penalizzare le cooperative che deliberino di trasformarsi in società lucrative, prevedere la possibilità di posticipare la devoluzione delle riserve indivisibili legali e statutarie al momento dello scioglimento della società derivante dalla trasformazione, mantenendo cioè il vincolo di indisponibilità anche dopo la trasformazione; in alternativa, mantenere il vincolo di indisponibilità per un periodo prestabilito (es. 10 anni).

Testo proposto (A): Art. 2545 undecies. Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione
[...] – **secondo comma:** *La deliberazione di trasformazione può stabilire che la devoluzione di cui al primo comma avvenga al momento dello scioglimento della società derivante dalla trasformazione .*

Testo proposto (B): Art. 2545 undecies. Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione
[...] – **secondo comma:** *La deliberazione di trasformazione può stabilire che la devoluzione di cui al primo comma avvenga in un momento successivo, ma non oltre 10 anni dalla trasformazione.*

- Riproduzione riservata -